



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 luglio 2014  
(OR. en)

11970/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0214 (NLE)**

---

**STAT 18  
FIN 489**

**PROPOSTA**

---

Origine:	Commissione europea
Data:	16 luglio 2014
n. doc. Comm.:	COM(2014) 462 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2014) 462 final

Bruxelles, 16.7.2014  
COM(2014) 462 final

2014/0214 (NLE)

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013,  
l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti  
dell'Unione europea**

{SWD(2014) 237 final}

{SWD(2014) 238 final}

{SWD(2014) 239 final}

{SWD(2014) 240 final}

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

In seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013 recante modifica dello statuto, con effetto dal 1° gennaio 2014, la presente proposta mira a risolvere le questioni in sospeso in ordine all'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per gli anni 2011, 2012 e 2013, allo scopo di porre fine ad una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia (C-453/12) e di evitare ulteriori controversie in materia.

#### **Contesto generale**

Ai sensi dell'articolo 83 *bis*, paragrafo 3, dello statuto<sup>1</sup>, al momento della valutazione attuariale quinquennale effettuata ai sensi dell'allegato XII, e al fine di assicurare l'equilibrio del regime, il Consiglio decide l'aliquota del contributo e l'eventuale modifica dell'età per il collocamento a riposo.

Conformemente all'articolo 83 *bis*, paragrafo 4, dello statuto, ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una versione aggiornata della valutazione attuariale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota del contributo in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale, il Consiglio verifica se occorre adattare tale aliquota secondo le modalità definite nell'allegato XII.

Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti di cui alle suddette disposizioni, i quali determinano le aliquote del contributo necessarie per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico per il 2011, il 2012 e il 2013.

Ai sensi dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'articolo 83 *bis* e l'allegato XII, nella versione vigente prima del 1° novembre 2013, restano in vigore unicamente ai fini di un eventuale adeguamento richiesto per ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione di tali disposizioni.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

#### **Consultazione delle parti interessate**

*Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto*

Gli elementi della proposta sono stati concertati con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

*Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione*

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

#### **Ricorso al parere di esperti**

---

<sup>1</sup> Nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1023/2013, del 22 ottobre 2013.

Il calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è stato convalidato da un esperto attuariale (consulente esterno).

### **Valutazione dell'impatto**

La proposta è volta ad adeguare l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea per gli anni 2011 e 2012 (adeguamenti annuali) e per l'anno 2013 (adeguamento quinquennale) al fine di mantenere l'equilibrio attuariale del regime. La normativa in vigore fino alla fine del 2013 non consentiva alcuna alternativa.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

Al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti n. 422/2014 e n. 423/2014, del 16 aprile 2014, che adeguano, rispettivamente con effetto dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori ad esse applicati. Tale adeguamento è parte di un orientamento globale per dirimere le controversie riguardanti gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e l'adeguamento del contributo al regime pensionistico per il 2011, che hanno determinato un adeguamento pari allo 0% per il 2011 e allo 0,8% per il 2012.

Gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2013. Inoltre, lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e sull'adeguamento del contributo al regime pensionistico per il 2011, in ottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che le istituzioni hanno l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni e sull'adeguamento del contributo al regime pensionistico.

A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti sulla valutazione attuariale del regime pensionistico relativi al 2011, al 2012 e al 2013 che aggiornano i parametri stabiliti da detto allegato. In base a tali valutazioni, l'aliquota del contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11,0% dello stipendio base per il 2011<sup>2</sup>, al 9,9% dello stipendio base per il 2012<sup>3</sup> e al 10,6% dello stipendio base per il 2013<sup>4</sup>. Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, l'aliquota del contributo dovrebbe pertanto essere portata:

- all'11,0% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2011;

---

<sup>2</sup> Rapporto Eurostat sull'aggiornamento 2011 della valutazione attuariale 2010 del regime pensionistico dei funzionari europei, 1° settembre 2011, pag. 6.

<sup>3</sup> Rapporto sull'aggiornamento 2012 della valutazione attuariale 2011 del regime pensionistico dei funzionari europei, pag. 6.

<sup>4</sup> Addendum al rapporto Eurostat del 1° settembre 2013 sull'adeguamento delle retribuzioni a norma del regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 15 maggio 2014, pag. 3;

- al 10,0% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012<sup>5</sup>; e
- al 10,6% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 83 *bis*, paragrafo 3, dello statuto, al momento della valutazione attuariale quinquennale effettuata conformemente all'allegato XII, e al fine di assicurare l'equilibrio del regime, il Consiglio decide l'aliquota del contributo.

La valutazione attuariale 2013 del regime pensionistico costituisce una valutazione quinquennale, che impone alla Commissione di procedere a una valutazione completa del regime per tale periodo di riferimento al fine di garantire che l'aliquota del contributo al regime pensionistico mantenga l'equilibrio attuariale del regime stesso. Una siffatta valutazione quinquennale presuppone necessariamente la fissazione dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011, che non è stata ancora definitivamente decisa dal Consiglio, e il riadeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2012, come indicato al considerando 4 del regolamento n. 1331/2013 del Consiglio, del 10 dicembre 2013.

L'adeguamento annuale dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 di cui all'articolo 83 *bis*, paragrafo 4, dello statuto, forma oggetto di una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia (C-453/12). Tuttavia, su richiesta della Commissione, la Corte ha sospeso il procedimento, in modo da lasciare alle parti un margine per trovare una soluzione normativa globale per tutte le questioni connesse all'aliquota del contributo al regime pensionistico, a seguito della sentenza della Corte nella causa C-63/12, concernente l'adeguamento annuale 2011 delle retribuzioni e delle pensioni, come previsto all'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto. L'attuale proposta della Commissione mira a spianare la strada per la risoluzione della causa C-453/12 e a evitare ulteriori controversie relative al "vecchio Statuto".

Pertanto, al fine di garantire che l'aliquota del contributo al regime pensionistico mantenga l'equilibrio attuariale del regime per il periodo di riferimento quinquennale e di consentire alle istituzioni, come parte di un orientamento globale per dirimere le controversie, di adottare le misure necessarie relative all'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico conformemente ai principi di leale cooperazione tra le istituzioni, tenuto debito conto del legittimo affidamento del personale, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'incidenza sulle entrate dell'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico è presentata in dettaglio nella scheda finanziaria allegata.

---

<sup>5</sup> A norma dell'articolo 83 *bis*, paragrafo 4, nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l'aliquota del contributo in corso di applicazione (11,0%) e quella necessaria al mantenimento dell'equilibrio attuariale (9,9%), il Consiglio adatta tale aliquota secondo le modalità definite all'allegato XII. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato XII, l'adeguamento non può tradursi in un contributo superiore o inferiore di più di un punto percentuale rispetto al tasso applicabile l'anno precedente. La Commissione propone pertanto di adeguare l'aliquota del contributo portandola al 10,0% con effetto a decorrere dal 1° luglio 2012.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>6</sup>, in particolare l'articolo 83 *bis* e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo dell'articolo 19 dell'allegato XIII dello statuto, modificato da ultimo dal regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, è consentire alle istituzioni di prendere i provvedimenti necessari per dirimere le loro controversie sull'adeguamento delle retribuzioni e pensioni per il 2011 e il 2012 e sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 in ottemperanza a una sentenza della Corte di giustizia, tenendo debitamente conto del legittimo affidamento del personale che il Consiglio ha l'obbligo di decidere ogni anno sull'adeguamento dell'aliquota del contributo al regime pensionistico.
- (2) Come parte di un orientamento globale per dirimere le controversie, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/12, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti n. 422/2014 e n. 423/2014, del 16 aprile 2014, che adeguano, con effetto dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea. Tali adeguamenti necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell'aliquota del contributo al regime pensionistico per gli anni 2011, 2012 e 2013.
- (3) A norma dell'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, Eurostat ha presentato i rapporti sulla valutazione attuariale del regime pensionistico relativi al 2011, al 2012 e al 2013 che aggiornano i parametri stabiliti da detto allegato. Dalla valutazione emerge che l'aliquota del contributo necessaria per mantenere l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde all'11,0% dal 1° luglio 2011, al 10,0% dal 1° luglio 2012 e al 10,6% dal 1° luglio 2013.

---

<sup>6</sup> GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- (4) Ai fini dell'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, è pertanto opportuno portare con effetto retroattivo l'aliquota del contributo all'11,0% dello stipendio base a partire dal 1° luglio 2011, al 10,0% dello stipendio base a partire dal 1° luglio 2012 e al 10,6% dello stipendio di base a partire dal 1° luglio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Con effetto a decorrere dal:

- 1° luglio 2011, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata all'11,0%;
- 1° luglio 2012, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,0%;
- 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,6%.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

### **SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

#### **1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA**

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, a decorrere dal 1° luglio 2011, dal 1° luglio 2012 e dal 1° luglio 2013, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea

#### **2. LINEE DI BILANCIO**

Capitolo e articolo:

400 Imposta sugli stipendi dei funzionari e degli altri agenti

Totale diritti accertati per l'esercizio 2011: 538,2 milioni di EUR.

Totale diritti accertati per l'esercizio 2012: 548,9 milioni di EUR.

Totale diritti accertati per l'esercizio 2013: 569,1 milioni di EUR.

Linea di bilancio 2014: 590,5 milioni di EUR.

404 Prelievo di solidarietà:

Totale diritti accertati per l'esercizio 2011: 63,1 milioni di EUR.

Totale diritti accertati per l'esercizio 2012: 64,3 milioni di EUR.

Linea di bilancio 2014: 68,3 milioni di EUR.

410 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Totale diritti accertati per l'esercizio 2011: 456,4 milioni di EUR.

Totale diritti accertati per l'esercizio 2012: 449,3 milioni di EUR.

Totale diritti accertati per l'esercizio 2013: 445,6 milioni di EUR.

Linea di bilancio 2014: 435,6 milioni di EUR.

### 3. **INCIDENZA FINANZIARIA**

- La proposta non ha incidenza finanziaria
- La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate - l'effetto è il seguente:

(milioni di EUR al primo decimale)



Linea di bilancio	Entrate	Periodo di 6 mesi a decorrere dal 1°.7.2011	Periodo di 6 mesi a decorrere dal 1°.1.2012	Periodo di 6 mesi a decorrere dal 1°.7.2012	Periodo di 6 mesi a decorrere dal 1°.1.2013	Periodo di 6 mesi a decorrere dal 1°.7.2013	2014
Articolo 400	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	2,5	2,4	2,7	2,6	-1,4	-2,7
Articolo 404	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	0,6	0,6	0,7			-0,8
Articolo 410	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	-11,8	-11,6	-12,7	-12,6	6,5	12,7

Situazione a seguito dell'azione					
	2015	2016	2017	2018	2019
Articolo 400	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Articolo 404	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Articolo 410	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7

#### 4. ULTERIORI OSSERVAZIONI

Metodo di calcolo:

contributo pensionistico = nuovo contributo – importo iscritto in bilancio per l'esercizio in corso;

nuovo contributo = importo iscritto in bilancio x nuova aliquota/aliquota vigente;

incidenza sull'aumento dell'imposta = 21% della variazione del contributo pensionistico;

incidenza sul prelievo di solidarietà/speciale = 5,5% della variazione del contributo pensionistico nel 2011 e nel 2012; 6% della variazione del contributo pensionistico nel 2014. Il prelievo speciale (5,5%) è scaduto il 31 dicembre 2012, pertanto la linea di bilancio corrispondente non è interessata nel 2013. Il prelievo di solidarietà (6%) si applica dal 1° gennaio 2014.